

(Allegato 1)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA SITUATI NEL COMUNE DI CASTORANO (AMBITO: COMUNALE - GRADUATORIA: BIENNALE). – RIAPERTURA DEI TERMINI A SEGUITO DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE N.145-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la L.R. n. 36 del 16/12/2005 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 22 del 27/12/2005 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 492 del 07/04/2008;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Castorano” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2023;

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica n. 88 – R.G. 178 del 17.04.2023 relativa all’approvazione dello schema di bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n.145 del 17.07.2023;

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnica n.22 _ R.G. 51 del 29.01.2024 relativa all’approvazione dello schema di bando di riapertura dei termini per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

RENDE NOTO

Art. 1 – CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Il presente bando di concorso di riapertura dei termini, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.145 del 17.07.2023, è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, necessitano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Le domande già pervenute a seguito di indizione di cui alla Determinazione n. 88 – R.G. 178 del 17.04.2023, rimangono valide ai fini della formazione della graduatoria del presente bando.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO E PERMANENZA

(Art.4 Regolamento – recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2023)

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b)** avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Castorano;
- c)** non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun

componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies;

- d)** avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad € **13.617,00** aggiornato per l'anno 2023 con Decreto del Dirigente del Settore Urbanista, Paesaggio ed Edilizia Residenziale pubblica n. 7 del 17/01/2023, tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali e in tal caso il valore ISEE non deve essere superiore a € **16.341,00**.

Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

- e)** non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- e bis)** non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

1 bis. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

1 ter. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso questo Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 seppie (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.d.).

4. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono concorrere per l'assegnazione di un alloggio ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(Art. 5 del Regolamento)

La domanda di partecipazione al bando di concorso deve essere redatta in bollo utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** l'apposito modello in distribuzione gratuita presso l'ufficio tecnico comunale o disponibile al seguente sito istituzionale del Comune di Castorano: www.comune.castorano.ap.it.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento d'identità, in assenza della sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.

Art. 4 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(Art. 5 del Regolamento)

Le domande devono essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Castorano – Via Padre Carlo Orazi, n. 3 – cap 63081, che rilascia l'attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata A.R. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione o inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castorano.ap.it, in quest'ultimo caso la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e consegna fornita dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 68/2005, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso all'Albo Pretorio del Comune, e cioè entro il **30.03.2024**, a pena di esclusione. Per i cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni; pertanto in tal caso il termine di scadenza è fissato per il **14.04.2024**.

Nel caso che la domanda venga spedita con raccomandata A.R., per la verifica del termine di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione.

Art. 5 - ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

(Art. 9 e 10 del Regolamento).

L'Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda, fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta mediante lettera raccomandata A.R.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.

Art. 6 – PRIORITÀ

(Art. 8 del Regolamento)

In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e, nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per uno dei motivi indicati all'articolo 7, lettera B), punto n. 5 del Regolamento);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalle competenti autorità;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E OPPOSIZIONI

(Art. 10 del Regolamento)

La graduatoria provvisoria, redatta dalla Commissione, viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione della documentazione inoltrata. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione delle controdeduzioni inoltrate.

Art. 8 - GRADUATORIA DEFINITIVA

(Art. 11 del Regolamento)

La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale. La graduatoria definitiva ha validità per due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

(Art. 11 e 12 del Regolamento)

Prima dell'assegnazione, il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita dei punteggi di cui all'articolo 7, lett. B), n. 1 (alloggio improprio), n. 2 (alloggio antigienico) e n. 3 (alloggio inadeguato) del Regolamento comunale.

La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni del Comune, escludendo il concorrente dalla graduatoria, o mutandone la posizione.

In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Della decisione adottata dalla Commissione viene data comunicazione all'interessato.

Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

Alle operazioni è invitato anche l'ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta.

L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%: a) famiglie monopersonali: mq. 44; b)

famiglie composte da due persone: mq. 59; c) famiglie composte da tre persone: mq. 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94; f) famiglie composte da sei e più persone: mq. 105.

In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'AST competente territorialmente.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 15.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005, previa accettazione scritta.

ART. 10 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Ascoli Piceno secondo quanto previsto dall'art. 20-quaterdecies e 20-quinquiesdecies della L.R. 36 /2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle norme statali e regionali applicabili, nonché al "Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Castorano", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2023, preso atto della Sentenza di Corte Costituzionale n. 145/2023.

I dati autocertificati verranno sottoposti a verifiche e controlli, in osservanza dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 recanti norme in materia di decadenza dei benefici e sanzioni penali.

Castorano, li 29.01.2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Valentina Di Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Castorano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

- i suoi dati personali, compresi quelli sensibili e quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari) verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l'attivazione dei procedimenti amministrativi, l'erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune;
 - il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile per avviare la procedura concorsuale. Il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dare corso alla valutazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza;
 - i dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell'ente svolgono un servizio;
 - La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, ed in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione nel tempo, l'aggiornamento, se incompleti o erronei e la cancellazione, se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.
 - Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castorano, nella persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale sita in Via Padre Carlo Orazi, n. 3.
 - Il Comune di Castorano ha delegato all'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, quale Ente capofila dei propri comuni membri, il servizio per l'adozione dei provvedimenti e delle misure volte ad ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679. L'Unione ha incaricato per tale adempimento la società SISTEMA SRL in San Benedetto del Tronto in via N. Sauro, 162 che lo svolgerà tramite il proprio referente Dott.ssa Katia Pignotti, nominata Responsabile della protezione dei dati (DPO) - E-mail: pignotti@cnapicena.it
- Il DPO incaricato provvederà a svolgere i compiti e le funzioni previste dal REGOLAMENTO UE 2016/679.

Castorano, li 29.01.2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa